

REGOLAMENTO N. 11/2017

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI « CULTORI DELLA MATERIA »

Articolo 1

« Cultori della materia »

1.1. Giusta l'articolo 38, comma 11, del Regolamento didattico di Ateneo (emanato con DRD n. 1417 del 30 giugno 2017), i « Cultori della materia » sono abilitati a far parte delle Commissioni degli esami di profitto e di laurea in veste di membri. Sono « Cultori della materia », per tutte le discipline del Settore scientifico-disciplinare al quale afferiscono:

a) i Titolari di un insegnamento impartito, in uno dei Corsi di studio attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, per titolarità, ruolo, affidamento, supplenza, contratto;

b) i Ricercatori universitari;

c) gli Assistenti del ruolo ad esaurimento;

d) i Titolari di assegno di ricerca, per la durata del rapporto;

e) coloro i quali, previa domanda indirizzata al Direttore, siano designati dal Consiglio di Dipartimento in quanto già Professori di ruolo, Ricercatori, Assistenti del ruolo ad esaurimento o Titolari di assegno di ricerca nella cessata Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Parma, o nel cessato Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Parma, o nel Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali della stessa Università.

1.2. Su proposta del Titolare di un insegnamento impartito in uno dei Corsi di studio attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali può dare atto che sono « Cultori della materia », per tutte le discipline del Settore scientifico-disciplinare al quale afferiscono, anche i Titolari di insegnamento o insegnamenti impartiti da un Corso di studio universitario, i Ricercatori universitari, gli Assistenti del ruolo ad esaurimento, i Titolari di assegno di ricerca, per la durata del rapporto, afferenti ad altro Settore scientifico-disciplinare del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali o ad altri Dipartimenti dell'Università di Parma o di altre Università.

1.3. Su proposta del Titolare di un insegnamento impartito da uno dei Corsi di studio attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, il Consiglio del Dipartimento di

Giurisprudenza, Studi politici e internazionali può nominare, sino a revoca, « Cultori della materia », per tutte le discipline del Settore scientifico-disciplinare al quale afferisce il Titolare dell'insegnamento che ha presentato la proposta, coloro i quali siano nominabili ai sensi del successivo Art. 2.

1.4. I « Cultori della materia » possono fare parte di singole Commissioni di esami di profitto, nominate su proposta di ciascun Titolare di insegnamento impartito in uno dei Corsi di studio attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, ferma restando la responsabilità del Presidente della Commissione degli esami di profitto di stabilirne il compito, tenuto anche conto dell'esperienza maturata dal « Cultore della materia ».

Articolo 2

Nomina a « Cultore della materia »

2.1. Può essere nominato « Cultore della materia » dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, su proposta del Titolare di un insegnamento impartito in uno dei Corsi di studio attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma:

1. chi abbia conseguito da almeno ventiquattro mesi, con la votazione non inferiore a punti 105/110 (centocinque su centodieci), un diploma di laurea quadriennale, quinquennale, magistrale o specialistica congruente con il Settore scientifico-disciplinare per il quale è proposta la nomina a « Cultore della materia »;

2. chi abbia conseguito, da almeno dodici mesi, con la votazione non inferiore a 108/110 (centotto su centodieci), un diploma di laurea quadriennale, quinquennale, magistrale o specialistica e sia iscritto a un Corso di Dottorato attinente al S.S.D., in relazione al quale sia stata richiesta la nomina a « Cultore della materia »;

3. chi abbia conseguito il titolo di Dottore di ricerca congruente con il Settore scientifico-disciplinare per il quale è proposta la nomina a « Cultore della materia ».

2.2. La proposta di nomina di un « Cultore della materia » deve essere presentata al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, di norma, entro il 31 maggio o il 31 ottobre di ogni anno.

2.3. Alla proposta di nomina, di cui al precedente comma, debbono essere allegati: il *curriculum* del Candidato proposto per la nomina a « Cultore della materia »; l'elenco delle sue pubblicazioni scientifiche e copia, anche fotostatica, delle medesime; il programma di ricerca che lo stesso abbia in corso o che intenda svolgere; il certificato di laurea, o equipollente, con l'indicazione della data del suo conseguimento e del voto riportato; l'elenco di ogni altro titolo e attestato reputato utile e copia, anche fotostatica, dei medesimi.

2.4. Di norma, entro il 15 giugno e il 15 novembre di ogni anno, il Direttore del Dipartimento propone, al Consiglio di Dipartimento, la nomina a « Cultore della materia », oppure può nominare una Commissione incaricata di valutare le proposte di nomina a « Cultore della materia ». La

Commissione, composta di tre o cinque Professori e Ricercatori, è presieduta dal Professore con maggiore anzianità di ruolo. Il Direttore del Dipartimento può nominare più Commissioni, in ragione delle proposte di nomina a « Cultore della materia » pervenutegli.

2.5. La Commissione, di cui al comma precedente, valutati il *curriculum*, il programma di ricerca, le pubblicazioni scientifiche e i titoli del Candidato, proposto per la nomina a « Cultore della materia », deve esprimere, entro trenta giorni dalla nomina, che è comunicata per posta elettronica all'indirizzo di Ateneo di ciascun Componente, il parere da sottoporre al Consiglio di Dipartimento.

2.6. Non può essere deliberata la nomina a « Cultore della materia » di chi sia coniuge, parente entro il quarto grado o affine entro il quarto grado di un Professore di ruolo in uno dei Corsi attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e internazionali, compresi i Corsi dispensati dalla Scuola per le professioni legali, oppure di un Componente di un Organo dell'Ateneo o del Consiglio della Scuola per le professioni legali, oppure di chi abbia ricoperto una delle predette qualifiche nei dieci anni precedenti la richiesta di nomina a « Cultore della materia ». Non può, inoltre, essere deliberata la nomina a « Cultore della materia » di chi sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato non colposo.

2.7. Fatto salvo il caso contemplato al successivo comma 2.8., non possono essere nominati, con riferimento a ciascun Settore scientifico-disciplinare, più di sette « Cultori della materia ».

2.8. Nel caso in cui afferiscano, al medesimo Settore scientifico-disciplinare, più Professori di ruolo, afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e internazionali, ciascuno di loro può proporre la nomina di quattro « Cultori della materia ».

Articolo 3

Partecipazione del « Cultore della materia » alle Commissioni per gli esami di profitto

3.1. Almeno quindici giorni prima della deliberazione del Calendario annuale degli esami di profitto, ciascun Titolare di insegnamento, impartito in uno dei Corsi di studio attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e internazionali dell'Università di Parma, deve comunicare alla Segreteria del Dipartimento, unitamente alla proposta di Commissione esaminatrice, il nome dei « Cultori della materia », precedentemente nominati dal Consiglio di Dipartimento.

3.2. Il Cultore della materia non può svolgere altra attività didattica, quale, a titolo di esempio, il ricevimento degli studenti e la sostituzione del Docente a lezione.

Articolo 4

Revoca della delibera di nomina a « Cultore della materia »

4.1. Il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e internazionali può deliberare, in qualunque tempo, la revoca della delibera di nomina a « Cultore della materia », su motivata

proposta del Direttore del Dipartimento o del Titolare di un insegnamento appartenente al Settore scientifico-disciplinare, in relazione al quale fu deliberata la nomina del « Cultore della materia », della quale si chiedi la revoca.

4.2. La delibera di revoca, di cui al precedente comma 4.1., è immediatamente efficace e si deve procedere alla nomina di una nuova Commissione degli esami di profitto di tutti gli insegnamenti, riguardo ai quali il « Cultore della materia » fu nominato Componente.

Articolo 5

Accesso al Dipartimento del « Cultore della materia »

5.1. L'accesso ai locali del Dipartimento e la partecipazione dei « Cultori della materia » alle attività del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali sono disciplinate da apposito Regolamento.

Articolo 6

Entrata in vigore, pubblicità, norme finali

6.1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 19 gennaio 2017 e si applica, dal giorno 1 gennaio 2017, anche ai « Cultori della materia » nominati dal Consiglio di Dipartimento del cessato Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Parma.

6.2. Al presente Regolamento è data pubblicità via Internet, sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali.

6.3. Le norme del presente Regolamento sostituiscono tutte le norme in precedenza deliberate, in ordine alla medesima materia, dal Consiglio della cessata Facoltà di Giurisprudenza e del cessato Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Parma.

6.4. La Direzione del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali non può rilasciare alcuna certificazione relativa alla nomina e all'attività svolta da ciascun « Cultore della materia ».

**

Art. 38.11

Si intendono cultori della materia gli esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico-disciplinare, documentate esperienze ovvero peculiari competenze, in virtù delle quali possono essere abilitati, relativamente alle discipline stesse, a far parte delle

Commissioni degli esami di profitto e di laurea in veste di membri. Le attività dei cultori della materia non danno luogo ad alcuna retribuzione, trattandosi di attività svolta su base esclusivamente volontaria che non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. I cultori della materia vengono nominati con deliberazione del Consiglio di Dipartimento, che al riguardo può predisporre apposito Regolamento.